

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Contributo a fondo perduto: richieste a cuor leggero, ma non troppo**

In questi giorni procede l'invio delle istanze tuttavia, tranne le newco 2019 che non presentano particolari paletti, per le altre imprese occorre un'attenta analisi della situazione globale effettuata da un addetto ai lavori.

Per richiedere il contributo a fondo perduto introdotto dal "Decreto Rilancio" è necessario rispettare una serie di condizioni, ossia: avere uno scostamento nel fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019; non rientrare in una delle cause di esclusione a priori; avere conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro; e non aver cessato l'attività alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, non si deve dimenticare il riferimento alla compatibilità con il **Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, richiamato non dalla norma ma dalla circolare esplicativa del contributo, al paragrafo 7.

Pertanto, se un soggetto possiede tutte le caratteristiche sopra citate, ma si trova **"già in difficoltà"** alla data del **31.12.2019**, non potrà richiederlo e, se lo farà, rischia di incorrere nelle **pesanti sanzioni** previste, ossia del **100% (fino al 200%) del contributo non spettante**: quindi, oltre a restituire l'indebitato, dovrà versare come minimo una pari somma a titolo di sanzioni (e gli interessi) e se non bastasse si aggiunge in alcuni casi anche la **sanzione penale** della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Proviamo ora a chiarire cosa si intenda per "imprese in difficoltà". Anzitutto una premessa: il riferimento alla Comunicazione europea non viene riportato nella norma, come invece accade per la previsione dell'abbuono Irap dell'articolo precedente, ma nella circolare. E il "Decreto Rilancio" deve ancora essere convertito in legge, per cui la questione potrebbe subire modifiche. Detto ciò, la Comunicazione europea del 19.03.2020 C(2020)1863-final, citata nella circolare 15, descrive i seguenti casi di impresa in difficoltà:

• **unaSRL** (o in generale società a responsabilità limitata) che ha **perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate. Perciò se al 31.12.2019 le perdite erodono tutte le riserve disponibili e al netto di ciò superano la metà del capitale sociale sottoscritto, la Srl si considera in difficoltà e non può beneficiare del contributo;

• **unaSNC** (o in generale una società con almeno un socio illimitatamente responsabile) che ha **perso più della metà dei fondi propri** a causa di perdite cumulate (e se il controllo è di più agevole nelle SNC in ordinaria, diventa assai difficoltoso per non dire infattibile nelle SNC in semplificata);

• l'impresa è oggetto di **procedura concorsuale** per insolvenza o soddisfa le condizioni previste per l'apertura di una procedura da parte dei creditori;

• l'impresa ha ricevuto un **aiuto per il salvataggio** o per la ristrutturazione o è soggetta a un piano di ristrutturazione.

Non viene trattato il caso delle società non PMI, che devono rispettare altri limiti; tuttavia, si evidenzia che sono fatte salve le **newco di 3 anni**, che non devono effettuare tali verifiche per controllare se rientrano o meno tra le imprese in difficoltà e possono quindi richiedere l'aiuto; si ricorda che per le newco 2019 il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato, nella misura minima di 2.000 euro (1.000 per le persone fisiche) o se maggiore in misura percentuale, nel caso possano confrontare il mese di aprile 2019 (perché costituite prima).

In conclusione, è comprensibile la fretta di percepire l'aiuto riconosciuto dallo Stato, ma soltanto dopo un'attenta analisi della situazione globale del soggetto, affidata al consulente.